

TI_GERICHTE 16.2003.63 vom 14. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2003.63

FR: TI_GERICHTE 16.2003.63 du 14 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 16.2003.63 del 14 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.07.2003
16.2003.63

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2003.63 Lugano 14 luglio 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 5 giugno 2003 presentato da _____ contro la sentenza 21 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 maggio 2003 da _____ rappr. _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'893.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. _____ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 5 maggio 2003 il _____ ha convenuto in giudizio _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'893.- rivendicati a saldo della fattura emessa il 22 maggio 2000 per interventi di manutenzione e riparazione eseguiti sul veicolo di quest'ultima (doc. B), e sulla quale la convenuta ha versato acconti per fr. 419.10; che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e non contestata dalla convenuta che non ha partecipato all'udienza di discussione, ha accolto l'istanza; che con il presente tempestivo gravame _____ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 5 giugno 2003 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre le proprie argomentazioni a sostegno del mancato pagamento della pretesa avversaria, che sostiene non essere dovuta sia a dipendenza della presenza di difetti nel veicolo vendutole dall'istante, sia del fatto che gli acconti versati sarebbero superiori a quelli conteggiati da controparte; che queste argomentazioni, mai proposte dinanzi al primo giudice, non possono essere considerate poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che è del tutto irrilevante ai fini della verifica del

benfondato della pretesa di parte istante (ed è anche questo un argomento nuovo) il fatto che la ricorrente non abbia sottoscritto un riconoscimento di debito, poiché la procedura che oppone le parti non è una procedura di rigetto dell'opposizione bensì un'azione ordinaria; che a titolo abbondanziale può essere osservato che la forma utilizzata dal primo giudice per l'invio della citazione all'udienza, è conforme all'art. 124 cpv. 1 CPC secondo il quale la notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio raccomandato; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 2003 _____ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.